

LINEE GUIDA WHISTLEBLOWING

1 Premessa2

2 Destinatari.....3

3 Contenuto delle Segnalazioni4

 3.1 Ambito oggettivo e soggettivo delle Segnalazioni Whistleblowing.....4

4 Portale Whistleblowing e altre modalità di segnalazione5

 4.1 Invio della Segnalazione6

 4.2 Gestione della Segnalazione7

5 Le tutele e le misure di sostegno.....7

 5.1 Tutela della riservatezza e dei dati personali del Segnalante8

 5.2 Divieto di atti ritorsivi9

 5.3 Segnalazioni Whistleblowing - Limitazioni della responsabilità penale, civile, amministrativa o disciplinare per particolari categorie di informazioni.....9

 5.4 Tutele del Segnalato.....10

6 Le Segnalazioni Whistleblowing ed i canali di segnalazione esterni10

7 Segnalazioni Ordinarie - Particolari ambiti di applicazione11

 7.1 Segnalazioni di violazioni in materia antiriciclaggio ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.....11

 7.2 Segnalazioni di violazioni, possibili violazioni della normativa e anomalie gestionali ai sensi degli artt. 52-bis e 52-ter del TUB e degli artt.4-undecies e 4-duodecies del TUF.11

 7.3 Segnalazioni ai sensi dell'art. 4-duodecies, comma 1-bis, TUB di violazioni del MAR e/o del Regolamento Prospetto.....12

 7.4 Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.....12

Data	Revisione	Descrizione Modifiche
dicembre 2023	Emissione	
febbraio 2024	1	Modifica del nome Funzione Whistleblowing

1 Premessa

Le Società del Gruppo Prelios hanno adottato la *Norma Operativa OP 036 “Procedura di Segnalazione: Whistleblowing”* (di seguito “**Procedura Whistleblowing**”) atta a disciplinare il funzionamento del canale di segnalazione (di seguito “**Canale di Segnalazione**”) ed il regime di protezione dei soggetti che segnalano (di seguito “**Segnalante/i**”), per il tramite dello stesso, condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo (di seguito “**Segnalazione/i**”), e ciò quale presidio per la legalità, per l’integrità ed il buon andamento delle Società del Gruppo Prelios e per la tutela dell’interesse pubblico.

Le presenti **Linee Guida** rappresentano, pertanto, *un di cui* della Procedura Whistleblowing ed hanno la finalità di agevolare ciascun potenziale Segnalante nella comprensione *i)* dei presupposti normativi per l’invio di una Segnalazione *ii)* oltre che delle tutele previste in favore dello stesso e dei soggetti coinvolti nella Segnalazione medesima.

Occorre, in particolare, distinguere tra:

- **Segnalazioni Whistleblowing**¹, ovverosia le Segnalazioni disciplinate e tutelate dal D.Lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida Anac adottate con Delibera 311 del 12.07.2023, aventi ad oggetto:
 - a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “**MOG231**”) adottati dalle Società del Gruppo Prelios;
 - b. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - c. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
 - d. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - e. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
- **Segnalazioni Ordinarie**², ovverosia le Segnalazioni disciplinate dalla normativa di settore ed escluse dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, quali:
 - f. le Segnalazioni previste dalla normativa sui **servizi bancari e finanziari** di cui agli artt. 52-bis e 52-ter del TUB ed cui agli artt. 4-undecies e 4-duodecies del TUF, e relative disposizioni attuative, nei limiti di quanto applicabili a Prelios Credit Servicing S.p.A. e Prelios SGR S.p.A.;
 - g. le Segnalazioni in materia di **antiriciclaggio** per quanto attiene ai soggetti ivi obbligati - ed applicabile a Prelios Credit Servicing S.p.A., Prelios Credit Solutions S.p.A., Prelios Agency S.p.A. e Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - a norma dell’art. 48 del D.Lgs. 231/2007;
 - h. le Segnalazioni relative alla violazione della **Politica Anticorruzione** adottata dalla Società del Gruppo Prelios ai sensi della Norma ISO 37001:2016 “Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione”;
 - i. le Segnalazioni **anonime**;
 - j. le Segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (e.g. vertenze di lavoro, discriminazioni, etc.).

¹ Alle Segnalazioni Whistleblowing si applicano i capitoli da 2 a 6.

² Alle Segnalazioni Ordinarie non si applicano i capitoli 3.1, 5.3 e 6.

Per la gestione delle Segnalazioni pervenute (tanto Whistleblowing quanto Ordinarie), il Gruppo Prelios ha istituito tre Funzioni Whistleblowing e, segnatamente:

- A. la **Funzione Whistleblowing di Prelios S.p.A.**, composta dai responsabili delle Funzioni *Internal Audit*, *Risk Management* e *Legal Affairs & Compliance* di Prelios S.p.A. Lo stesso è competente a trattare le Segnalazioni che riguardano le seguenti società del Gruppo Prelios:
- Prelios S.p.A.;
 - Prelios Agency S.p.A.;
 - Prelios Integra S.p.A.;
 - Prelios Valuations & e-Services S.p.A.;
 - Prelios Credit Solutions S.p.A.;
 - Prelios Innovation S.r.l.;
 - Prelios Credit Agent S.r.l.;
- B. la **Funzione Whistleblowing di Prelios Credit Servicing S.p.A.**, composta dai responsabili delle Funzioni *Internal Audit*, *Risk Management* e *Compliance & Anti-money Laundering* di Prelios Credit Servicing S.p.A.. Lo stesso è competente a trattare le Segnalazioni che riguardano Prelios Credit Servicing S.p.A.;
- C. la **Funzione Whistleblowing di Prelios SGR S.p.A.**, composta dai responsabili delle Funzioni *Internal Audit*, *Risk Management* e *Compliance & Anti-money Laundering* di Prelios Credit SGR S.p.A.. Lo stesso è competente a trattare le Segnalazioni che riguardano Prelios SGR S.p.A..

Le Segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei MOG231 adottati dalle Società del Gruppo Prelios sono gestite di concerto tra la Funzione Whistleblowing competente e l'**Organismo di Vigilanza** della società interessata dalla Violazione.

2 Destinatari

Il Canale di Segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- i. **lavoratori subordinati**, ivi compresi i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (ex D.Lgs. 81/2015) e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis, D.L. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla L. 96/2017) e **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti;
- ii. **lavoratori autonomi** ex art. 2222 e ss. c.c. che svolgono la propria attività lavorativa presso il Gruppo Prelios ovvero titolari di un rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.) ovvero collaboratori ex art. 2 del D.Lgs. 81/2015 che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente;
- iii. **liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso le Società del Gruppo Prelios e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni;
- iv. **azionisti** persone fisiche, ove presenti, che detengono azioni in una o più Società del Gruppo Prelios e che siano venuti a conoscenza delle violazioni nell'esercizio dei relativi diritti;
- v. **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** presso le Società del Gruppo Prelios, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, amministratori, con ovvero senza incarichi esecutivi, membri del Collegio Sindacale ovvero del Organismo di Vigilanza);
- vi. e, in ogni caso, qualunque persona fisica che presti la propria mansione lavorativa a vario titolo in favore delle Società del Gruppo Prelios e che venga a conoscenza di violazioni nell'ambito del proprio contesto operativo.

Per tutti i suddetti soggetti, le tutele si applicano altresì qualora la Segnalazione avvenga prima della costituzione ovvero dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale, purché le informazioni siano state raccolte durante le fasi precontrattuali e/o di selezione, durante il periodo di prova ovvero nel corso del rapporto stesso.

Per quanto riguarda le Segnalazioni Whistleblowing, le tutele *infra* richiamate *sub* Capitolo 5 trovano altresì applicazione, nei confronti:

- vii. del **facilitatore**, inteso quale persona fisica che opera nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante al quale abbia fornito assistenza, in maniera riservata, nel processo di segnalazione;
- viii. delle **persone del medesimo contesto lavorativo** del Segnalante e legate allo stesso da relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano o hanno operato nel medesimo ambiente lavorativo (es. colleghi, ex colleghi, collaboratori etc.), purché **legate da una stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**;
- ix. dei **colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente** (i.e. di amicizia) con il Segnalante;
- x. degli **enti** di proprietà del Segnalante (in via esclusiva ovvero in compartecipazione maggioritaria con terzi) ovvero presso cui il Segnalante lavora ovvero operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante (es. nel caso di *Partnership*)

(di seguito, congiuntamente, “**Persone Coinvolte**”), oltre che

- xi. del soggetto che denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulga pubblicamente la Segnalazione Whistleblowing e
- xii. del Segnalante anonimo la cui identità venga successivamente appresa e che abbia subito ritorsioni.

3 Contenuto delle Segnalazioni

Le Segnalazioni – che devono essere effettuate in buona fede e non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale – possono essere prese in considerazione solo se corroborate da **circostanze concrete** ovvero indizi precisi e concordanti, al fine di permettere alla Funzione Whistleblowing di effettuare le dovute verifiche. Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le c.d. “*voci di corridoio*”.

Un indizio è da considerarsi “preciso” quando non è suscettibile di diverse interpretazioni, mentre è “concordante” nel senso che ci debbano essere più indizi che confluiscono nella medesima direzione.


La Segnalazione deve indicare:

- a. la descrizione del fatto e delle sue circostanze di tempo e di luogo;
- b. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato;
- c. i dati identificativi del Segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita) in caso di Segnalazioni Whistleblowing. Qualora il Segnalante non fornisca i propri dati identificativi, la Segnalazione sarà trattata come Ordinaria.

In ogni caso, affinché operino le tutele accordate al Segnalante, è sufficiente che lo stesso avesse, al momento della Segnalazione (così come delle Segnalazione Esterna, della Divulgazione Pubblica e della Denuncia all’Autorità), una **convinzione ragionevole** che le informazioni sulla violazione segnalata fossero veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione della Procedura Whistleblowing.

3.1 Ambito oggettivo e soggettivo delle Segnalazioni Whistleblowing.

Quanto alle Segnalazioni Whistleblowing, si specifica che le violazioni, i comportamenti e le condotte potenzialmente denunciabili, così come le modalità concrete di inoltro, variano in ragione dei limiti dimensionali della Società del Gruppo Prelios di volta in volta interessata. Al fine di consentire una più facile comprensione dei limiti e delle condizioni imposte con riguardo alle Segnalazioni Whistleblowing, si riporta a seguire uno schema riassuntivo di ciò che i soggetti del settore privato possono segnalare e con quali canali.



* Tabella estratta dal Capitolo 3.5, Parte Prima delle Linee Guida Anac

4 Portale Whistleblowing e altre modalità di segnalazione

Le Segnalazioni possono essere inoltrate, in formato **scritto** o **orale**, tramite il **Portale Whistleblowing** raggiungibile via internet alla seguente URL:

<https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?TOKEN=PRELIOS>

Il Portale Whistleblowing - fruibile sia da PC che da dispositivi mobili, con disponibilità 24/7 - è progettato, realizzato e gestito in modo da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, la protezione delle Persone Coinvolte e del Segnalato e da impedire l'accesso da parte di personale non autorizzato. Ogni dato relativo al Segnalante potrà essere dallo stesso spontaneamente fornito nel relativo campo note.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo al funzionamento tecnico-pratico del Portale Whistleblowing si rimanda al manuale tecnico pubblicato al seguente link: <https://prelios.com/it/governance/compliance/whistleblowing>

Le Segnalazioni possono essere altresì inoltrate:

- A. con missiva inviata a mezzo **posta ordinaria** indirizzando la Segnalazione Interna all'indirizzo di seguito indicato:

“Alla cortese attenzione della Funzione Whistleblowing

(SOCIETA' DI RIFERIMENTO)

va Valtellina, 15/17

20159 Milano (MI)”

In caso di Segnalazioni inviate nella modalità cartacea di cui sopra - e al fine di assicurare corretta tracciabilità di tutte le Segnalazioni pervenute - è prevista da parte della Funzione Whistleblowing competente la registrazione manuale del ricevimento di ogni Segnalazione nel Registro delle Segnalazioni all'interno del Portale Whistleblowing.

- B. in **forma orale** (pur fatta salva la possibilità mediante registrazione audio direttamente nel Portale Whistleblowing) mediante un **incontro diretto** con la Funzione Whistleblowing competente entro un termine ragionevole comunicato al Segnalante con l'Avviso di Ricevimento. L'incontro, previo consenso del Segnalante, potrà essere registrato con mezzi idonei alla conservazione e all'ascolto. In caso contrario, dell'incontro sarà redatto idoneo verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Funzione Whistleblowing e dal Segnalante (il quale ultimo ne riceverà debita copia).

In ogni caso, sono soggette alle tutele accordate dalla presente Norma Operativa tutte le Segnalazioni che dovessero pervenire attraverso canali diversi dal Portale Whistleblowing o indirizzate a soggetti diversi dalla Funzione Whistleblowing (e.g. all'indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza o al Collegio Sindacale), laddove il Segnalante abbia espressamente dichiarato di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione stessa (per esempio dal richiamo alla normativa in materia), con conseguente obbligo in capo al ricevente di trasmissione della comunicazione, **entro 7 giorni**, alla Funzione Whistleblowing competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

4.1 Invio della Segnalazione

Il Portale Whistleblowing prevede un percorso guidato per il Segnalante, attraverso una serie di domande: aperte e chiuse, obbligatorie ovvero facoltative, con lo scopo di, *inter alia*:

- a. individuare la Società del Gruppo Prelios a cui sia riferibile la violazione e dunque la Funzione Whistleblowing competente;
- b. rilevare se si tratti di condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazione del MOG231, con conseguente coinvolgimento dell'OdV competente;
- c. segnalare se la violazione riguardi e/o coinvolga a vario titolo uno dei membri della Funzione Whistleblowing o dell'OdV;
- d. accompagnare il Segnalante nella scelta di una Segnalazione scritta ovvero orale;
- e. assistere il Segnalante nell'indicazione (anche mediante documenti da allegare) di ogni informazione utile quali fatti, contesto temporale, generalità del Segnalato o altri elementi che consentano di identificare lo stesso;
- f. avvisare il Segnalante che ai fini del godimento delle tutele di maggior favore previste dal D.Lgs. 24/2023 è invitato a fornire le proprie generalità, in assenza delle quali la Segnalazione sarà trattata come anonima e dunque Ordinaria.

Al termine della Segnalazione, al Segnalante viene rilasciato un codice (di seguito "**Codice della Segnalazione**") che dovrà essere conservato dal Segnalante e non sarà possibile recuperare in caso di smarrimento, anche al fine di garantire la piena riservatezza di quanto inviato.

Mediante il Codice della Segnalazione il Segnalante potrà successivamente collegarsi al Portale Whistleblowing al fine di monitorare lo stato di avanzamento della propria Segnalazione, instaurare, eventualmente, un contraddittorio diretto con la Funzione Whistleblowing competente, durante il quale sarà possibile *i)* per la Funzione Whistleblowing competente richiedere ulteriori elementi di dettaglio o di supporto alla Segnalazione ovvero *ii)* da parte del Segnalante inviare messaggi (sempre in modalità riservata) al fine di esporre eventuali dubbi in merito al corretto inquadramento della fattispecie segnalata ovvero integrare la Segnalazione con evidenze successivamente emerse.

Per una più efficace garanzia della riservatezza del Segnalante, nessuna informativa e/o comunicazione sarà inoltrata allo stesso con strumenti e mezzi diversi dal Canale di Segnalazione. Ogni attività relativa alla gestione della Segnalazione sarà comunicata e tracciata all'interno del Canale di Segnalazione.

4.2 Gestione della Segnalazione

Entro sette giorni dalla ricezione della Segnalazione, la Funzione Whistleblowing competente invia un Avviso di Ricevimento al Segnalante tramite il Canale di Segnalazione.

La Funzione Whistleblowing competente dà seguito alla Segnalazione verificando la sussistenza dei requisiti essenziali e valutando dunque l'ammissibilità della stessa. La Segnalazione è considerata **inammissibile**, con conseguente archiviazione debitamente motivata, nei seguenti casi:

- a. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alla violazione;
- b. manifesta insussistenza dei presupposti di applicabilità della Procedura Whistleblowing. Al riguardo, la Funzione Whistleblowing competente dovrà valutare se l'oggetto della contestazione rientri tra le Segnalazioni Whistleblowing ovvero tra le Segnalazioni Ordinarie;
- c. accertato contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione, fatta salva la facoltà di richiesta di integrazioni documentali;
- d. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Valutata l'ammissibilità, la Funzione Whistleblowing competente avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza delle violazioni, eventualmente coinvolgendo, a seconda del caso, delle esigenze e pur nel rispetto dei principi di riservatezza, altre funzioni aziendali competenti. In tal caso, onde garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, la Funzione Whistleblowing provvede ad oscurare ogni dato che possa consentire l'identificazione della Segnalante o di ogni altra Persona Coinvolta. In ogni caso, a tali altre funzioni andranno altresì estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti oltre che assicurate le necessarie designazioni privacy, la cui violazione integra illecito disciplinare.

La Funzione Whistleblowing competente si impegna a fornire senza indugio e comunque **entro tre mesi** a far data dall'Avviso di Ricevimento, un riscontro al Segnalante che può consistere nella comunicazione di archiviazione debitamente motivata; in una comunicazione meramente interlocutoria volta a richiedere integrazioni documentali o informazioni; nell'avvio di una istruttoria interna ed eventualmente nelle relative risultanze quali l'accertamento della fondatezza della Segnalazione Interna; nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata quali la trasmissione agli organi interni competenti ovvero nel rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini.

A conclusione delle attività di analisi e verifica, qualora la Segnalazione risulti fondata, la Funzione Whistleblowing competente provvede a:

- a. darne comunicazione scritta, comprovata da evidenze documentali, agli organi di indirizzo della Società all'interno della quale si è consumata la condotta illecita nonché, naturalmente, all'OdV della stessa qualora non già coinvolto;
- b. attivare le funzioni e gli organi interni competenti ad adottare gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le azioni a tutela della Società coinvolta e del Gruppo Prelios;
- c. in caso di difetto di competenza, trasmettere ogni evidenza alle autorità esterne competenti affinché accertino le responsabilità individuali emerse, qualunque natura esse abbiano.

All'esito di tale attività, la Funzione Whistleblowing competente provvede ad informare il Segnalante attraverso il Portale Whistleblowing ed a chiudere la Segnalazione.

5 Le tutele e le misure di sostegno

A vantaggio del Segnalante, di colui che effettua una Divulgazione Pubblica o una Denuncia all'Autorità e delle Persone Coinvolte, opera un sistema di protezione che comprende:

- i. la tutela della **riservatezza**,
- ii. la tutela da eventuali **ritorsioni** e
- iii. per quanto riguarda le Segnalazioni Whistleblowing, **limitazioni di responsabilità** con riguardo ad alcune categorie di informazioni ed al ricorrere di precise condizioni.

Sono, inoltre, vietate rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di segnalazione e di tutela in parola, qualora non sottoscritte in sede protetta (e.g. con accordi in sede giudiziale ovvero avanti alla Direzione Territoriale del Lavoro ovvero in sede sindacale ovvero avanti a colleghi di conciliazione o arbitrati irrituali).

5.1 Tutela della riservatezza e dei dati personali del Segnalante

L'identità del Segnalante, del Segnalato e delle persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, le quali ultimi sono state a tal fine autorizzate ai sensi dell'art. 29 GDPR al trattamento dei dati personali e hanno ricevuto idonea formazione ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali.

La predetta tutela riguarda anche tutti gli elementi della Segnalazione dai quali si possa ricavare, anche solo indirettamente, l'identificazione del Segnalante, del Segnalato e delle persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione.

In ragione di quanto precede, l'identità del Segnalante non può essere rilevata neppure nel corso di un procedimento disciplinare la cui contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione ovvero su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, la conoscenza dell'identità Segnalante sia però indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare, purché si sia ottenuto il **consenso espresso** del Segnalante alla rivelazione della propria identità e sia stata fornita una comunicazione scritta delle **ragioni di tale rilevanza**. Quanto precede vale altresì nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La riservatezza del Segnalante è garantita altresì:

- a. quando la Segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le Segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo;
- b. nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la Segnalazione.

A tal fine, le Segnalazioni gestite con strumenti informatici sono trattate con tecniche di crittografia/cifatura e comunque nel rispetto del Modello Organizzativo Privacy adottato dalle Società del Gruppo Prelios.

Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della Procedura Whistleblowing è effettuato nel rispetto del GDPR. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

Fermo quanto precede, il Segnalato e le Persone Coinvolte non possono esercitare - per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti di accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità dei dati e opposizione al trattamento e di reclamo all'Autorità Garante per Protezione dei Dati Personali qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante.

La violazione della riservatezza costituisce **illecito disciplinare** ai sensi del Sistema Sanzionatorio di cui al MOG231. Il procedimento disciplinare e le sanzioni eventualmente conseguenti sono coerenti con le procedure aziendali in materia, nonché con le previsioni del CCNL di riferimento. Sono fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Il termine di conservazione anzidetto non trova applicazione con riguardo alla successiva fase di gestione della Segnalazione a cura degli organi competenti attivati dalla Funzione Whistleblowing a seguito di Segnalazione ritenuta fondata al fine di adottare le azioni ritenute opportune. In tal caso, trova applicazione il differente termine di conservazione disciplinato nella Policy Data Retention del Modello Organizzativo Privacy.

5.2 Divieto di atti ritorsivi

Nei confronti Segnalante e delle Persone Coinvolte è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Denuncia all'Autorità Giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare agli stessi, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono per comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le Società del Gruppo Prelios si riservano il diritto di adottare le opportune **azioni disciplinari o sanzionatorie** nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti ritorsivi, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile per aver segnalato e/o divulgato Informazioni false con dolo o colpa.

Resta inteso che le Società del Gruppo Prelios potranno intraprendere le più opportune **misure disciplinari** e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al Segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione. Costituisce altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, ogni altra ipotesi di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del Canale di Segnalazione.

5.3 Segnalazioni Whistleblowing - Limitazioni della responsabilità penale, civile, amministrativa o disciplinare per particolari categorie di informazioni

Con precipuo riferimento alle Segnalazioni Whistleblowing, è esclusa la responsabilità penale, civile, amministrativa o disciplinare per la violazione *i)* dell'obbligo del segreto d'ufficio o professionale o scientifico e industriale³, *ii)* del dovere di fedeltà e lealtà ex art. 2105 c.c., *iii)* del diritto d'autore, *iv)* delle norme sulla protezione dei dati personali così come in caso di *v)* offesa alla reputazione della persona coinvolta, allorché il Segnalante (così come colui che fa una Segnalazione Esterna, una Divulgazione Pubblica ovvero una Denuncia all'Autorità):

³ Rispettivamente, art. 326, 622, 623 c.p..

- a. abbia fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione sia necessaria per svelare la violazione
- b. e abbia rispettato le condizioni di cui alle presenti Linee Guida.

Le limitazioni di responsabilità non operano invece con riguardo alla normativa *i)* sulle informazioni classificate, *ii)* sulla difesa nazionale e sull'ordine e sicurezza pubblica, *iii)* sul segreto professionale forense e medico, *iv)* sulla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali e sulle disposizioni attinenti alla posizione giuridica di tali organi giudiziari e *v)* sulle consultazioni sindacali.

5.4 Tutele del Segnalato

Nel rispetto del suo diritto di difesa, il Segnalato può essere sentito, dietro sua richiesta, mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Con l'eventuale avvio del procedimento, il Segnalato ha diritto di essere informato in merito alla Segnalazione che lo riguarda; tale diritto non opera invece nelle fasi che precedono il procedimento e dunque durante le fasi verifica e di analisi della Segnalazione.

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazioni caluniose o diffamatorie ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, **in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi**, eventuali forme di abuso del Canale di Segnalazione, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, e comunque ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione.

6 Le Segnalazioni Whistleblowing ed i canali di segnalazione esterni

Le Segnalazioni Whistleblowing possono, infine, essere effettuate attraverso il canale di segnalazione esterno istituito e gestito dall'ANAC e disponibile al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, quando:

- a. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- b. ha già effettuato una Segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione istituito dal Gruppo Prelios e la stessa non ha avuto seguito;
- c. ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione istituito dal Gruppo Prelios, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- d. ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le Segnalazioni Whistleblowing aventi ad oggetto la comunicazione di ritorsioni subite dal Segnalante, qualora erroneamente trasmesse alle Società del Gruppo Prelios, saranno trasmesse ad ANAC entro 7 giorni dalla data del loro ricevimento, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante ed avvisando lo stesso della trasmissione all'autorità competente.

Il Segnalante può effettuare direttamente una **Divulgazione Pubblica** quando ricorrono le seguenti condizioni:

- e. ha previamente effettuato una Segnalazione Whistleblowing interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni Whistleblowing;
- f. ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- g. ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Le Segnalazioni Whistleblowing devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

I motivi che hanno portato la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

7 Segnalazioni Ordinarie - Particolari ambiti di applicazione

Il Canale di Segnalazione del Gruppo Prelios è altresì istituito a supporto degli obblighi di segnalazione previsti della normativa di settore nel seguito richiamata, oltre che in caso di segnalazioni anonime ovvero aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale.

Resta inteso che le tutele e le misure di sostegno di maggior vantaggio accordate dal D.Lgs. 24/2023 in favore del Segnalante, delle Persone Coinvolte e del Segnalato troveranno applicazione limitatamente alle Segnalazioni Whistleblowing, salvi i casi in cui le tutele e le misure di sostegno in parola siano espressamente richiamate dalla normativa speciale.

7.1 Segnalazioni di violazioni in materia antiriciclaggio ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

Nel rispetto dell'articolo 48, D.Lgs. 231/2007, i dipendenti ed i collaboratori di Prelios Credit Servicing S.p.A., Prelios Credit Solutions S.p.A., Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e Prelios Agency S.p.A. possono segnalare ogni violazione, potenziale o effettiva, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a norma del medesimo D.Lgs. 231/2007 e delle procedure aziendali dalle medesime società adottate in materia (ed alle quali si fa rinvio per ogni opportuno approfondimento), attraverso il Canale di Segnalazione.

È in ogni caso garantita:

- a) la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle Segnalazioni. L'identità del Segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato;
- b) la tutela del Segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la Segnalazione;
- c) la possibilità di rendere Segnalazioni anonime.

Tali Segnalazioni non costituiscono, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.

7.2 Segnalazioni di violazioni, possibili violazioni della normativa e anomalie gestionali ai sensi degli artt. 52-bis e 52-ter del TUB e degli artt.4-undecies e 4-duodecies del TUF.

I dipendenti e i collaboratori di Prelios Credit Servicing S.p.A. e Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., a seconda della normativa applicabile alle stesse tempo per tempo, possono segnalare atti e fatti che integrino violazioni normative e le irregolarità di natura gestionale attinenti la specifica attività delle succitate società attraverso il Canale di Segnalazione.

È in ogni caso garantita:

- a) la tutela della riservatezza dei dati personali del Segnalante e del Segnalato, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle Segnalazioni. L'identità del Segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato;
- b) la tutela del Segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la Segnalazione.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, tali segnalazioni non costituiscono, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.

Le predette Segnalazioni possono essere fatte inoltre attraverso i canali dedicati e istituiti da **Banca d'Italia** al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>. La Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante, anche al fine di tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni, come previsto dalla normativa in materia.

Anche coloro che non siano dipendenti o collaboratori di soggetti vigilati dalla Banca d'Italia (e quindi della Prelios Credit Servicing S.p.A. e Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.) possono presentare Segnalazioni su possibili violazioni della normativa o presunte anomalie gestionali riscontrate presso tali intermediari: le c.d. *Segnalazioni Aziendali*.

Le informazioni raccolte sono trattate dalla Banca d'Italia assicurando la tutela della privacy del Segnalante.

Le modalità di invio di Segnalazioni sono indicate sul sito *web* della Banca d'Italia sopra indicato.

7.3 Segnalazioni ai sensi dell'art. 4-duodecies, comma 1-bis, TUB di violazioni del MAR e/o del Regolamento Prospetto.

Laddove applicabile, i dipendenti e i collaboratori di Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. possono, ai sensi della Direttiva 2392/2015 relativa al MAR in materia di abusi di mercato, inviare segnalazioni su presunte violazioni del suddetto regolamento attraverso il Canale di Segnalazione del Gruppo Prelios oltre che attraverso il canale di segnalazione istituito da Consob nelle modalità indicate al presente link: <https://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing>.

7.4 Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione

I dipendenti e i collaboratori delle Società del Gruppo Prelios possono ricorrere al Canale di Segnalazione per segnalare, in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione, atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e, dunque, della Politica Anticorruzione. Le Segnalazioni potranno essere effettuate anche in forma anonima.

La Funzione Whistleblowing competente provvederà a dare tempestiva notizia alla Funzione Anticorruzione di ogni Segnalazione rilevante in materia di corruzione, fatti i salvi i casi in cui tale comunicazione possa pregiudicare le attività di indagine e lo scopo della Segnalazione stessa. Ogni decisione dovrà essere adottata dalla Funzione Whistleblowing previo coordinamento con la Funzione Anticorruzione.

La Funzione Whistleblowing tratterà le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità del Segnalante e delle Persone Coinvolte, i quali sono tutelati da qualsivoglia atto ritorsivo quale conseguenza della Segnalazione dagli stessi inoltrata.